

**AVVISO PUBBLICO 2021  
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D'ACCESSO  
ALL'ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON  
AUTOSUFFICIENTI.**

Sono destinatari del presente Avviso Pubblico le persone anziane non autosufficienti che, nel Territorio dell'Ambito Territoriale Sociale XXIII, permangono nel proprio contesto di vita e di relazioni attraverso interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dalle loro famiglie o con l'aiuto di assistenti familiari privati e in possesso di regolare contratto di lavoro, iscritti all'Elenco regionale degli Assistenti familiari (DGR n. 118 del 02/02/2009) gestito c/o i CIOF.

Nel caso di compresenza di più persone non autosufficienti nello stesso nucleo familiare **viene concesso un massimo di n.2 assegni di cura**, utilizzando come titolo di precedenza la maggiore età e, a parità di età, la valutazione dell'assistente sociale dell'ATS XXIII in merito alla gravità delle condizioni di maggiore bisogno di assistenza. **Sono escluse dall'assegno di cura le persone non autosufficienti che vivono in strutture sociali e socio-sanitarie previste dalle LR 20/2002 e LR 20/2000.**

**REQUISITI DI ACCESSO:**

1. La persona anziana assistita deve necessariamente:

- a) Aver compiuto i **65 anni di età** alla data di scadenza dell'avviso pubblico;
- b) Essere **dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% (vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità)**
- c) **Di aver ricevuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Non saranno ammesse a contributo le domande che avranno in corso di valutazione il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.** Vigè, in ogni caso, l'equiparabilità dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL se rilasciato a parità di condizioni dell'indennità di accompagnamento dell'INPS e alternativo alla stessa misura;
- d) Essere **residente**, nei termini di legge, **in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XXIII** ed ivi domiciliata (non saranno accolte le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali di cui alla L.R. 20/2000 e L.R. 20/2002). In caso di anziani residenti, ma domiciliati fuori Regione, la possibilità di concedere l'assegno di cura vale solo in caso di Comuni confinanti con la Regione Marche;
- e) Usufruire di una adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato nelle modalità verificate dall'assistente sociale dell'Ambito Sociale XXIII assieme (se necessario) all'Unità Valutativa Integrata, per i casi di particolare complessità. Si specifica inoltre che gli assistenti familiari dei beneficiari, sono tenuti all'iscrizione all'Elenco regionale degli Assistenti Familiari (DGR 118/2009) gestito c/o i CIOF, Centri dell'Impiego, l'Orientamento e la formazione entro dodici mesi dall'eventuale concessione del beneficio.

**POSSONO PRESENTARE DOMANDA:**

- a) **L'anziano stesso**, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
- b) **Familiari o soggetti delegati**;

- c) **Soggetto incaricato della tutela dell'anziano** in caso di incapacità temporanea o permanente (tutore, curatore, amministratore di sostegno).

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:**

**CONSEGNA PRESSO LO SPORTELLO SOCIALE NEI SEGUITI GIORNI E ORARI**

<b>RETE DEGLI SPORTELLI</b>		
SEDE	GIORNO	ORARIO
APPIGNANO DEL TRONTO Via Roma 98	MERCOLEDI'	DALLE 08:30 ALLE 10:30
CASTIGNANO Via Margherita 25	MERCOLEDI'	DALLE 11:00 ALLE 13:00
CASTORANO Via Padre Carlo Orazi 3	LUNEDI'	DALLE 08:00 ALLE 13:00
CASTEL DI LAMA Via Scirola 27	MARTEDI' VENERDI'	DALLE 08:00 ALLE 14:00
COLLI DEL TRONTO Via degli Studi 10	MERCOLEDI'	DALLE 08:30 ALLE 13:30
OFFIDA Corso G. Vannicola 5	MARTEDI'	DALLE 09:00 ALLE 12:00
SPINETOLI Via A. Manzoni 1	MERCOLEDI'	DALLE 11:30 ALLE 13:30
SPINETOLI Via A. Manzoni 1	GIOVEDI'	DALLE 08:30 ALLE 13:30
SPINETOLI Via A. Manzoni 1	LUNEDI'	DALLE 15:00 ALLE 18:00
SPINETOLI Via A. Manzoni 1	MERCOLEDI'	DALLE 15:00 ALLE 18:00

**ENTRO E NON OLTRE IL 11/02/2022**

**Le domande pervenute oltre il termine previsto e/o in difformità con le modalità di presentazione sopra specificate verranno escluse dalla valutazione e ammissione in graduatoria.**

**N.B: Non sono validi i protocolli di arrivo immessi da altri Enti/Comuni/Servizi al di fuori dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto.**

Codesto Ente non assume responsabilità per la dispersione e/o ritardo nella consegna o presentazione della suddetta domanda e della relativa documentazione allegata; inoltre l'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

**1. Al momento della presentazione la domanda deve essere corredata obbligatoriamente, pena l'esclusione, dalla seguente documentazione:**

- A. **Attestazione ISEE ordinario**, riferita all'ultimo periodo di imposta e in corso di validità, completa di **dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.)**.
- B. Copia di un valido **documento di riconoscimento** del richiedente e del beneficiario se non coincidenti
- C. Copia IBAN ove effettuare il versamento del contributo elaborato dalla Banca o dall'Ufficio Postale NON si accettano libretti postali o bancari
- D. **Copia fronte-retro dell'ultimo verbale di invalidità civile**, con riconoscimento dell'**indennità di accompagnamento percepita al momento della consegna della domanda** (non sono ammesse a contributo le persone che hanno in corso di valutazione la domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o siano state sospese per revisione). Al riguardo:

- se il verbale di invalidità civile non contiene il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento occorre produrre idonea documentazione attestante tale riconoscimento (es. copia del provvedimento del giudice di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, oppure copia di successiva comunicazione dell'INPS da cui si evince il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento);

- se il verbale di invalidità civile attestante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento indica un termine per la revisione, è necessario che esso sia successivo alla data di scadenza del presente avviso; in caso contrario andrà prodotta adeguata documentazione relativa al mantenimento della titolarità dell'indennità di accompagnamento prima dell'approvazione della graduatoria definitiva.

**Inoltre si chiede di allegare alla domanda anche i seguenti documenti:**

Dichiarazione relativa alle modalità di gestione dell'attività assistenziale erogata nell'arco delle 24 ore (allegato 2);

Se l'intervento assistenziale è svolto da un Assistente Familiare, il modello di domanda dovrà inoltre essere corredato da:

- Copia del Contratto di lavoro individuale dell'Assistente Familiare;
- Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione dell'Assistente Familiare all'Elenco Regionale gestito dal CPI o dichiarazione attestante la motivazione della mancata iscrizione e l'impegno di iscrizione all'Elenco regionale degli Assistenti Familiari (DGR 118/2009) gestito c/o i CIOF, Centri dell'Impiego, l'Orientamento e la formazione entro dodici mesi

dall'eventuale concessione del beneficio.

*N.B. la dichiarazione ISEE, allegata alla presente domanda, potrà essere sottoposta a verifiche e controlli del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.*

## **ENTITA' DEL CONTRIBUTO ECONOMICO:**

L'entità dell'assegno di cura a favore dei destinatari è pari ad € 200,00 mensili ed ha durata annuale, non costituisce vitalizio, ma supporto personalizzato in attuazione nell'Ambito del "Piano Assistenziale Individualizzato" (PAI), finalizzato a supportare momentaneamente la famiglia che assiste l'anziano.

L'entità dell'assegno di cura sarà erogata trimestralmente solo ed esclusivamente attraverso conto corrente postale o bancario intestato o cointestato all'anziano beneficiario e precedentemente indicato nella domanda con relativa copia allegata (non sono validi libretti postali o postapay o postapay evolution o carte prepagate).

L'eventuale diritto all'assegno di cura verrà riconosciuto dal 01/01/2022 al 31/12/2022, salvo interruzioni o scorrimenti.

## **L'assegno di cura viene interrotto:**

1. In caso di inserimento permanente in struttura residenziale sociale, sanitaria o socio-sanitaria (L.R. 20/2002 e L.R. 20/2000);
2. Nel caso in cui il destinatario acceda al Servizio Assistenza Domiciliare anziani non autosufficienti e/o del Servizio Assistenza Domiciliare tradizionale;
3. Nel caso in cui il destinatario acceda all'intervento Home Care Premium tradizionale;
4. Nel caso in cui il destinatario acceda all'intervento a favore di persone in condizione di disabilità gravissima L.R. 21/2016 e al Servizio di "Vita Indipendente";
5. Venir meno delle condizioni previste all'atto della sottoscrizione degli impegni assunti coi destinatari dei contributi nell'ambito del Piano di assistenza Individualizzato e del Patto per l'Assistenza;
6. Venir meno delle condizioni di accesso e, in genere, delle finalità previste dall'intervento;
7. Rinuncia scritta del beneficiario.
8. Decesso del beneficiario

In caso di interruzione si procederà allo scorrimento della graduatoria con **decorrenza non retroattiva del** beneficio economico.

In caso di decesso, in particolare, gli eventuali eredi dovranno comunicare formalmente all'ATS XXIII, il proprio diritto alla successione e presentare tutta la documentazione che darebbe diritto alla riscossione dell'assegno di cura maturato : dichiarazione attestante gli eredi del defunto, dove gli stessi autorizzano un soggetto, erede o terzo, alla riscossione dell'assegno di cura con le firme degli stessi eredi, e in allegato copia di un documento di identità in corso di validità di ciascuno.

### **L'assegno di cura viene sospeso:**

1. In caso di ricovero temporaneo del beneficiario presso strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a 30 giorni.

Si precisa inoltre che dovrà essere comunicata nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento, e comunque ogni qual volta l'Ambito Territoriale Sociale n. XXIII lo richieda, ogni variazione che dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato nella domanda (es. ingresso in una struttura residenziale, ricovero temporaneo, cambiamento di indirizzo di residenza o di domicilio, cambiamento della persona di riferimento, cambiamento dell'assistente familiare, variazioni delle modalità di riscossione del beneficio, ecc).

### **L'assegno di cura non è di norma cumulabile con:**

- ✓ **il Servizio Assistenza Domiciliare anziani non autosufficienti (SAD), Assistenza Domiciliare Tradizionale**
- ✓ **intervento Home Care Premium effettuato dall'INPS**
- ✓ **il contributo di Disabilità Gravissima**
- ✓ **il progetto Vita Indipendente**

I beneficiari di uno dei suddetti servizi/contributi, possono presentare richiesta di accesso al contributo ferma restando la non cumulabilità degli interventi, fatta eccezione ai casi di emergenza e alta fragilità che saranno segnalati per iscritto dagli enti preposti; **il diritto all'assegno pertanto decorrerà al momento di interruzione di uno dei sopraelencati interventi, successivo all'approvazione della graduatoria.**

### **PERCORSO PER ACCEDERE ALL'ASSEGNO DI CURA:**

Il Coordinatore dell'ATS XXIII, in collaborazione con i competenti servizi sociali e socio sanitari, attiva una fase istruttoria per definire gli aventi diritto all'assegno di cura. In particolare verrà predisposta una unica graduatoria sulla base del minor reddito ISEE e dell'età maggiore in caso di pari ISEE e approvata dal Comitato dei Sindaci dell'ATS XXIII.

### **La graduatoria è valida solo per l'anno solare 2021.**

La suddetta graduatoria approvata non dà immediato accesso al contributo, bensì alla presa in carico della situazione da parte dell'Assistente Sociale dell'ATS XXIII e alla successiva verifica circa la possibilità di accesso all'assegno di cura, previa stesura di un "piano di assistenza individualizzato" e di un "patto per l'assistenza domiciliare" da sottoscrivere a cura delle parti nel quale vengono individuati:

1. Percorsi assistenziali a carico della famiglia;
2. Eventuali impegni a carico dei servizi;
3. La qualità di vita da garantire alla persona assistita;
4. Le conseguenti modalità di utilizzo dell'assegno di cura;
5. La tempistica di concessione dello stesso;
6. Impegno formale da parte dell'assistente familiare del beneficiario ad iscriversi all'elenco regionale degli Assistenti familiari (DGR 118/2009) gestito c/o CIOF (centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione) entro 12 mesi dalla concessione del beneficio.

Al fine di valutare la possibilità di stipulare un “patto di assistenza”, parte integrante del Piano di assistenza individualizzato (PAI) del quale l’assegno di cura è supporto personalizzato, in sede di presentazione della domanda il soggetto richiedente (sia esso l’anziano, il suo tutore o la famiglia) è tenuto a presentare, sotto la sua responsabilità, una dichiarazione nella quale devono essere indicate nel dettaglio le modalità di gestione dell’attività assistenziale erogata nell’arco delle 24 ore nelle varie forme possibili ed integrabili.

La dichiarazione sarà valutata ed eventualmente sottoposta a verifica, anche periodica, da parte dell’Assistente sociale o dell’Unità Valutativa Integrata.

L’assistente sociale può avvalersi delle professionalità che compongono l’UVI, nel caso di situazioni caratterizzate da alta complessità assistenziale, che richiedono la presenza di competenze sanitarie.

Al termine del percorso sopra indicato ai singoli richiedenti verrà trasmessa una comunicazione scritta relativa all’esito della domanda.

Si fa comunque presente, che essendo in una situazione di emergenza sanitaria causa COVID19, la modalità della stesura del piano e del patto di assistenza e le varie comunicazioni scritte, nonché la possibilità di verifiche/visite domiciliari sopraindicate da parte dell’assistente sociale e/o UVI, potrebbero variare in base alla situazione di emergenza e alle disposizioni di limitazioni dettate da normativa Regionale e/o Nazionale e regolamenti/circolari interni dell’Ente scrivente.

#### **PER REPERIRE I MODELLI DI DOMANDA ED OTTENERE EVENTUALI INFORMAZIONI rivolgersi a:**

Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia alla normativa di riferimento della Regione Marche.

Si precisa che l’erogazione dell’assegno di cura, di cui al presente bando, è subordinata all’effettivo finanziamento da parte della Regione Marche, nella misura stabilita dal Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale XXIII. Il contributo è finanziato dall’ammontare del Fondo assegnato all’ATS XXIII dalla Regione Marche per l’anno 2022 – Bando 2021.

Il presente Bando e la relativa modulistica sono stati approvati con DETERMINA r.g. 23 del giorno 11/01/2022;

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere e/o modificare in tutto o in parte il presente avviso, a suo insindacabile giudizio, senza che i beneficiari possano vantare diritti acquisiti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI  
Dott. Luigi Ficcadenti